

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
ARTICOLO 3 - DURATA ED IMPORTO DELL'ACCORDO	4
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	5
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	6
ARTICOLO 6 – COLLAUDO	6
ARTICOLO 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO	7
ARTICOLO 8 - PENALI	7
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
ARTICOLO 10 - RECESSO.....	12
ARTICOLO 11 - GARANZIA	12
ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI	13
ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	13
ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	15
ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO	15
ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI	15
ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	15
ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE	16
ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO	16

ARTICOLO 21 – PRIVACY.....	18
ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	19
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI	19

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

_____ - (di seguito denominato “Fornitore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che, con bando pubblicato il _____ sulla GUUE_____, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta ____/ACU/2017, CIG _____, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, concluso con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice, per la fornitura di cassonetti per la raccolta dei rifiuti;
- 2) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato nel bando di gara, sono pervenuti n. _____ plichi;
- 3) che all’esito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario dell’appalto il concorrente _____ ;
- 4) che la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati;
- 5) che in funzione della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore ha presentato entro il termine previsto, la documentazione prevista nella lex di gara ed in particolare, a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto, la garanzia definitiva;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Fornitore** si intende;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Accordo Quadro** si intende l'accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l'Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **Codice** si intende il D. Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti";
- per **Ordinativo di fornitura** si intende l'ordinativo di fornitura emesso dal Responsabile del Procedimento e trasmesso a mezzo e-mail all'Appaltatore contenente i seguenti dati:
 - tipologia e quantità di cassonetti;
 - tempi di consegna;
 - luogo di consegna;
 - modalità operative di esecuzione della fornitura ove non già stabilite nel Disciplinare Tecnico.
- per **Responsabile del Procedimento** si intende Ing. Paolo Stanganelli;
- per **Direttore** dell'esecuzione dell'**Accordo** si intende il xxxx;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura aventi ad oggetto la tipologia di cassonetti in metallo per la raccolta di rifiuti.

2.2 La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e nel Disciplinare di gara, parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 3 - DURATA ED IMPORTO DELL'ACCORDO

3.1 Il presente Accordo ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi di

fornitura. Qualora l'importo presunto contrattuale sia raggiunto in un termine inferiore a quello previsto al precedente capoverso, la Stazione Appaltante si riserva di ricorrere anticipatamente alla facoltà di cui al successivo punto 3.2 lett. a) del presente articolo.

3.2 La Stazione Appaltante si riserva di esercitare, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il diritto di opzione per il prolungamento della durata dell'Accordo, per ulteriori 12 mesi. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore, prima dell'esaurimento dell'importo previsto per i primi 24 mesi ovvero 30 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro.

In entrambi i casi, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna ad eseguire la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3.2 L'importo contrattuale per il presente Accordo Quadro, corrispondente a quello posto a base di gara, ammonta a Euro 594.00,00, oltre IVA come per legge così suddiviso:

- a) Euro 396.000,00 oltre Iva, per la fornitura per 24 mesi (Euro 198.000,00 per ciascuna annualità);
- b) Euro 198.000,00 oltre Iva per l'opzione di proroga della fornitura per un periodo di ulteriori 12 mesi.

3.3 Il ribasso offerto in gara del ____%, sarà applicato ai prezzi unitari indicati nella tabella di cui alla lettera A del Disciplinare di gara nella gestione dei singoli ordinativi dei cassonetti.

3.4 A partire dal 25° mese di durata del presente Accordo, ASIA provvederà, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi avvalendosi dei dati forniti dall'Istat relativamente all'indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali. Per la determinazione dell'adeguamento sarà presa in considerazione la variazione del suddetto indice nel periodo compreso tra il 13° ed il 24° mese di durata dell'accordo.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

4.1 La stipula dell'Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi di fornitura, ma fa unicamente sorgere, in capo all'Appaltatore, l'obbligo di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire la fornitura di cassonetti oggetto di ciascun ordinativo, trasmesso a mezzo mail dal Responsabile del Procedimento secondo le modalità descritte nel Disciplinare Tecnico, entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del medesimo ordinativo; il primo

ordinativo di fornitura, se la pianificazione della distribuzione lo renderà necessario, sarà emesso anche nelle more della stipula dell'Accordo Quadro;

- b) a consegnare, a propria cura e spese, i cassonetti oggetto dei singoli ordinativi presso il magazzino Generale di ASIA Napoli sito in Via Volpicella, 315 – Napoli o negli altri siti ubicati nel Comune di Napoli di volta in volta indicati dalla Stazione Appaltante nell'ordinativo di fornitura;
- c) a fornire cassonetti conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nelle schede tecniche allegate al Disciplinare Tecnico;
- d) ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico e nei relativi allegati, da intendersi quale parte integrante del presente Accordo.

4.2 All'atto di ciascuna consegna la Stazione Appaltante esegue un controllo delle quantità dei cassonetti consegnati e della mera corrispondenza degli stessi alla tipologia richiesta con l'ordinativo di fornitura emesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 in materia di collaudo.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

5.1 La Stazione Appaltante ha affidato a_____l'incarico di Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo, con il compito di verificare la corretta e regolare esecuzione della fornitura da parte dell'Appaltatore ed il rispetto dei termini di consegna delle attrezzature oggetto dei singoli ordinativi di fornitura. Nell'espletamento di tali funzioni, il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo può impartire prescrizioni alle quali l'Appaltatore deve attenersi.

5.2 Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 6 – COLLAUDO

6.1 La Stazione Appaltante provvede al collaudo/verifica di conformità dei cassonetti consegnati dall'Appaltatore secondo le procedure di collaudo descritte e dettagliate al paragrafo 6 del Disciplinare Tecnico.

6.2 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8, qualora la verifica dia esito negativo l'Appaltatore si obbliga a ritirare, a propria cura e spese, i cassonetti difformi/viziati e a sostituirli, entro e non oltre 7 giorni, con altrettanti conformi a quanto previsto nel Disciplinare.

6.3 È fatto divieto assoluto all'Appaltatore di commercializzare a terzi i cassonetti ritirati perché

non conformi, su cui sia impressa la dicitura che fa riferimento all'Azienda ASIA Napoli.

6.4 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del collaudo/verifica di conformità.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI PAGAMENTO

7.1 La Stazione Appaltante esegue il pagamento di ciascuna fattura emessa in relazione ai singoli ordinativi entro il termine di 60 giorni f.m. dal ricevimento della stessa. La fattura deve riportare il numero di ordinativo di fornitura, il CIG dell'Accordo Quadro e deve essere corredata da copia delle bolle di consegna (DDT) e da copia del verbale di collaudo, attestante la regolare esecuzione della fornitura, rilasciato all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 6. Le fatture devono essere intestate ad A.S.I.A. Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi n. 37/D - 80146 Napoli ed inviate a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

7.2. Il prezzo di ogni singolo cassonetto, deriva dal ribasso offerto pari al _____ sul listino prezzi.

7.3 Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

7.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 In caso di ingiustificato ritardo nell'evasione degli ordinativi di fornitura, superiore ai 25 giorni solari dalla data di invio della mail di ordinativo della fornitura, la Stazione appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale dello 0,5% dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quello convenuto per la consegna e fino al 15° giorno compreso;
- b) una penale dell'1% dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quello convenuto per la consegna intercorrente tra il 16° ed il 30° giorno compreso;
- c) oltre il 30° giorno di ritardo nella consegna della fornitura, oltre all'applicazioni delle succitate penali, ASIA si riserva di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

8.2 Nel caso la fornitura fosse respinta al collaudo/accettazione, ovvero alla consegna, essa si riterrà come non consegnata e, pertanto, saranno applicate penali come sopra.

8.3 Nel caso in cui le difformità riscontrate alla consegna fossero tali da non pregiudicare l'utilizzo dei cassonetti, la Stazione Appaltante richiederà l'eliminazione della difformità riscontrata presso il proprio magazzino. L'Appaltatore deve provvedere all'eliminazione della difformità entro il termine di 48 ore dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante. Qualora ciò non risultasse possibile per il fornitore e/o decorso inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione di una penale variabile da € 15,00 ad € 50,00 per ogni cassonetto, in funzione della difformità riscontrata.

8.4 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in caso di esito negativo della verifica di conformità, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali di cui al precedente punto 8.1.

8.5 In caso di mancata sostituzione in garanzia dei cassonetti difettosi, così come previsto nel paragrafo 7 del Disciplinare Tecnico, entro il termine massimo previsto di 30 giorni dalla data di comunicazione della disponibilità dei pezzi difettosi, verrà applicata una penale pari a 315 euro per ogni cassonetto non sostituito.

8.6 Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che possano produrre ritardi nell'espletamento della fornitura, l'Appaltatore dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata ad ASIA che, previo accertamento del caso, concorderà con questi un diverso calendario. Si precisa che eventuali slittamenti nella fornitura avranno il solo scopo di esonerare l'Appaltatore dalle penali di cui al presente articolo, per cui lo stesso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

8.7 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo entro il termine di 7 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al RUP nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

8.8 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve l'Accordo Quadro, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice. Resta fermo quanto previsto dall'art. 48, commi 17 e 18, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'Accordo nei seguenti casi:

- a. nel caso di subappalto abusivo;
- b. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- c. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d. in caso di violazione di quanto previsto al successivo articolo 13 in materia di cessione del credito e del contratto;
- e. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'Accordo
- f. nel caso di reiterate inadempienze (es. difformità cassonetti consegnati e/o ritardi nelle consegne) ai singoli ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante;
- g. nel caso di violazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità, del Codice di Comportamento e del Codice Etico.

Nei casi contemplati dalle precedenti lettere da a) ad f), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

*** **

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell'Accordo Quadro tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un

ritardo nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione dell'Accordo Quadro.

*** **

Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento della fornitura regolarmente eseguita decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Interpello progressivo degli altri concorrenti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 10 - RECESSO

10.1 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite, da calcolarsi in base a quanto previsto dall'art. 109 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante effettua verifica la regolarità dello stesso rispetto a quanto previsto nei documenti di gara.

10.2 *(nel caso in cui l'appaltatore sia un operatore economico singolo e non costituito in forma associata/consorzata)* La Stazione Appaltante recede dall'Accordo Quadro qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo.

10.3 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

ARTICOLO 11 - GARANZIA

11.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria _____ con la formula "a prima richiesta", per un importo pari ad Euro _____ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. _____, con scadenza il _____.

11.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'Accordo disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

11.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI

12.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

13.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dall'Accordo. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato

all'Appaltatore riportando il CIG.

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

13.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione della fornitura appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

13.3 E' fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

14.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: _____

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: _____.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

14.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14.5. Il Contraente si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis

della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO

15.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

15.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO

16.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

16.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI

17.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

17.2 Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 (di conversione del decreto legge 179/2012), l'Appaltatore ha l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara sui quotidiani.

ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore dichiara:

a) di aver preso visione del "Protocollo di Legalità" reperibile sul sito www.asianapoli.it nella sezione Società Trasparente e di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel predetto

documento, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori;

b) di aver preso visione Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it nella sezione Società Trasparente e di impegnarsi anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a rispettare tutte le previsioni contenute nel predetto documento, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

c) di aver preso visione del Codice di Comportamento reperibile sul sito www.asianapoli.it nella sezione Società Trasparente e di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel predetto documento, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE

19.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.

19.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO

20.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare le seguenti parti della fornitura _____ all'impresa _____.

20.2 L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di

seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16.3 del Contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti per la parte di fornitura oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

20.3 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

20.4 [NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

Atteso che il predetto subappaltatore appartiene alla categoria delle piccole/medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei

suoi confronti.

Per poter eseguire tale adempimento, l'Appaltatore:

- a) deve comunicare alla Stazione Appaltante in relazione a ciascun ordinativo, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con autorizzazione al relativo pagamento;
- b) deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture emesse dal subappaltatore per le prestazioni eseguite in relazione a ciascun ordinativo.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore.

20.5 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

20.6 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

ARTICOLO 21 – PRIVACY

21.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione Appaltante dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti:

- i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto e per l'aggiudicazione; gli stessi

vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;

- i dati forniti dall'Appaltatore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto.

ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

22.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Scheda Tecnica;
- c) Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'Accordo nel suo complesso.

23.2 Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

23.3 Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

23.4 Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. n. 50/2016; Codice Civile; D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; Legge n. 136/2010 e s.m.i..

23.5 Il presente Accordo è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli SpA

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 19 (Foro competente) del Contratto.